

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 053/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 9 dicembre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Salvatore Lo Giudice – Presidente; Prof. Andrea Lepore, Avv. Daniela Morgante – Componenti; – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

RICORSO S.S.D. PRO SESTO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE:

- AMMENDA DI €1.000,00 E OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE; INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO SESTO/OLTREPOVOGHERA DEL 04.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 06.12.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Pro Sesto di Sesto San Giovanni (Milano). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Salvatore Lo Giudice – Presidente; Prof. Andrea Lepore, Prof. Giovanni Serges – Componenti; – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

1. RICORSO S.S.D. PRO SESTO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. CRISTOFOLI FABIO SEGUITO GARA PRO SESTO/OLTREPOVOGHERA DEL 04.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 06.12.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Pro Sesto di Sesto San Giovanni (Milano). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Salvatore Lo Giudice

Publicato in Roma il 9 dicembre 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio